

Periodico di informazione tecnica  
per la sicurezza nell'impresa.

Distribuzione gratuita  
Sped. in A.P. - 70% - Filiale di Brescia

**direttore responsabile:**  
Ing. Graziano Biondi

**redazione:**

Ing. Francesco Agazzi  
Ing. PierGiuseppe Alessi  
Mimmo Allegra  
Gianluigi Chitto  
Ing. Stefano Lombardi  
Dr. Alessandro Pagani  
Ing. Massimo Pagani  
Piervincenzo Savoldi  
Bruno Stefanini  
Ing. Alessandro Vezzoli  
Dr. Roberto Zini  
Dr. Federica Zani

**editore:**

SINTEX srl  
Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (Bs)  
Tel. 030.2150381

**realizzazione grafica e impaginazione:**  
Cidiemme - Brescia

**pubblicità:**

Business Create srl - info@businesscreate.com

**stampa:**

Grafica Sette  
Via Giovanni Piamarta, 61 - 25021 Bagnolo Mella (Bs)

Anno IX - n. 23 Aprile 2004  
Autorizzazione Tribunale di Brescia - n° 26 del 05-07-1996

**indirizzo internet:**

www.farco.it

**E-mail:**

sintex@farco.it - info@farco.it

# sommario

## editoriale

Impossible is Nothing 2

## Convegno Prevenzione Incendi

Il futuro del CPI:  
dalla certificazione al controllo 3

Marchio CE  
per gli impianti antincendio 6

I reati di prevenzione incendi 7

Antincendio: il come e il perché  
della manutenzione 8

## seiduesei

La 626 10 anni dopo 9

## rifiuti

Termini per la  
presentazione del MUD 12

## dossier

a cura di Francesco Avanza e Francesco Bossoni - Ecogestioni

Sistemi di gestione integrati  
Qualità Ambiente Sicurezza 13

## pronto soccorso

Il pronto soccorso aziendale 17

## emissioni

Emissioni in atmosfera 20

## responsabilità sociale

Beni, mercato  
e compatibilità etica 21

## ambiente

Acque di scarico 23

## rischio chimico

Sostanze sensibilizzanti della cute 24

## scheda D.P.I.

Protezione arti superiori 27

# Impossible is Nothing



**“L'essenza dell'ottimismo non è soltanto guardare al di là della situazione presente, ma è una forza vitale, la forza di sperare quando gli altri si rassegnano, la forza di tenere alta la testa quando sembra che tutto fallisca, la forza di sopportare gli insuccessi, una forza che non lascia mai il futuro agli avversari, il futuro lo rivendica per sé”.**

(DIETRICH BONHOEFFER)

*“Impossibile non è un dato di fatto, è un'opinione. Impossible is nothing. Impossibile è solo una parola pronunciata da piccoli uomini che trovano più facile vivere nel mondo che gli è stato dato, piuttosto che cercare di cambiarlo”.*

Inizia così la campagna di comunicazione istituzionale di Adidas per il 2004 con l'obiettivo di veicolare un messaggio condiviso dagli atleti di tutto il mondo: il desiderio di spingersi sempre più avanti, di superare i propri limiti, di aprire nuovi orizzonti.

Niente è impossibile, ecco allora il mitico Muhammad Alì raccontare di come all'inizio della sua carriera un improbabile selezionatore di atleti l'avesse scartato perché il suo fisico non aveva i requisiti standard del pugile di rango, o il maratoneta Fauja Singh che migliora i suoi tempi di gara alla veneranda età di 92 anni.

Un bel messaggio quello di questi spot pubblicitari che trasmette ottimismo e voglia di miglioramento, esattamente l'opposto della sensazione di negatività che pervade gli italiani e le imprese, in particolare in questi ultimi mesi.

È Pierpaolo Donati con la sua ricerca “Famiglia e capitale sociale nella società italiana” a denunciare che la società italiana ha paura del futuro; per la prima volta gli italiani si immaginano un domani peggiore per il proprio Paese, per sé, per i propri figli.

Basta frequentare un po' di aziende in questo periodo per cogliere come imprenditori che hanno costruito il loro business partendo dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale, affrontando ogni tipo di difficoltà con l'obiettivo chiaro e definito di migliorare la propria condizione e costruire una società del benessere diffuso per tutti, oggi abbiano una sorta di visione pessimistica del futuro.

Il mondo esterno ed il mercato vengono rappresentati spesso come un mare in tempesta in cui è troppo rischioso avventurarsi e per la prima volta la generazione adulta vede il rischio concreto che il futuro dei propri figli sia peggiore del proprio presente.

Come fare, allora, a ricostruire la fiducia, l'ottimismo, l'entusiasmo per progetti d'impresa capaci di vincere la paura ed il ripiegamento sul presente?

Certamente occorrono in primo luogo segnali forti dal mondo della politica, della cultura, della scuola, ma anche le imprese hanno il dovere di cambiare. Si sente urgente il bisogno di riscoprire la responsabilità di un modello forte di impresa, capace di andare oltre il tornaconto immediato: quante energie economiche si sono “distratte” per inseguire facili avventure prima finanziarie e poi nelle speculazioni immobiliari.

Ricerca, innovazione, formazione sono gli ingredienti della ricetta per la ripresa economica che ci viene proposta da più parti, parole che implicano una strategia d'impresa che investe nelle risorse umane e nel lungo periodo per uno sviluppo duraturo.

Coraggio, ce la possiamo fare, impossible is nothing.

## “Prevenzione Incendi: progettare e gestire i sistemi antincendio”

- Convegno organizzato da Azienda Sicura -  
Negli articoli seguenti riportiamo una sintesi delle principali tematiche affrontate



### Ing. Sandro Marinelli

Direttore Centrale Vicario della Direzione Centrale per la Prevenzione e la sicurezza Tecnica - dipartimento dei Vigili del Fuoco - Ministero dell'Interno.  
Presidente della commissione “Protezione attiva contro gli incendi” dell'UNI.  
È stato capo dell'ispettorato per le attività e le normative speciali (grandi rischi) del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.  
È stato direttore di laboratorio presso il Centro Studi ed Esperienze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.  
È stato Consigliere ministeriale Aggiunto presso la Direzione Generale della protezione civile e dei servizi antincendio del Ministero dell'Interno.



### Ing. Paolo Maurizi

Vice Comandante Provinciale Vigili del Fuoco di Brescia

# Il futuro del CPI: dalla certificazione al controllo

## La situazione

Può sembrare un assurdo: organizzare un convegno dal titolo “progettare e gestire i sistemi antincendio” e uscire con la sensazione che lo strumento normativo principale della prevenzione incendi, il CPI, sia destinato a sparire.

Eppure tutti i dati, le opinioni degli addetti ai lavori, le indicazioni di illustri membri del ministero, indicano questa direzione.

La tabella n.1, presentata dall'ing. Maurizi, Vice Comandante Provinciale dei VV.F., evidenzia le attività principali del comando di Brescia. Un dato appare subito significativo: a fronte di 814 sopralluoghi richiesti solamente 294 sono stati evasi (il 36 %).

A questa situazione viene in soccorso il Dpr. 37/98 che permette l'inizio delle attività anche in assenza del Certificato di Prevenzione Incendi.

Infatti a seguito di questo decreto, completate le opere previste dal progetto approvato dai Vigili del fuoco, il titolare dell'attività deve inoltrare domanda di sopralluogo ai VV.F.: contestualmente è possibile presentare una dichiarazione (dichiarazione di “inizio attività”), corredata da certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, con la quale il titolare:

- dichiara che sono state rispettate

le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza antincendio;

- si impegna al rispetto degli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività (art. 5 del DPR 37/98).

Il comando dei VV.F. nel momento in cui riceve tale dichiarazione rilascia la relativa ricevuta: quest'ultimo documento costituisce, ai fini antincendio, l'autorizzazione (provvisoria) all'esercizio dell'attività.

I VV.F. ricevuta la richiesta, devono effettuare il sopralluogo entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di esito positivo del sopralluogo, entro quindici giorni, i VV.F. rilasciano il CPI che, ai fini antincendio, costituisce il nulla osta all'esercizio dell'attività; se l'esito è negativo, viene comunicato immediatamente all'interessato e alle autorità competenti (schema pag. 5).

Nell'attuale situazione, in carenza di sopralluoghi effettuati dai Vigili del fuoco per ragioni di carichi di lavoro, la Dichiarazione di inizio attività costituisce quindi titolo adeguato ad esercire l'attività in maniera legittima.

Ma oltre alla difficoltà concreta ad effettuare i sopralluoghi e quindi di conseguenza a rilasciare il Certificato di Prevenzione incendi, è proprio il concetto di certificato che non ha più ragione d'essere nella moderna prevenzione incendi.

	RICHIESTI	EVASI
ESAME PROGETTO	2572	2173
DEROGHE	11	11
RINNOVI	154	147
SOPRALLUOGHI	814	294

Tabella 1

# Convegno Prevenzione Incendi

È infatti insensato - sostiene l'ing. Sandro Marinelli, Dirigente Vicario Prevenzione e Sicurezza Tecnica del Ministero degli Interni - pensare ancora che debba essere il Comando dei Vigili del fuoco a "certificare" la sicurezza antincendio.

Solo l'installatore infatti può "certificare" la conformità dell'impianto alla normativa; processo questo già avviato con buoni risultati dalla legge 46/90 che ha definito i termini della responsabilità nella progettazione ed installazione degli impianti.

Nei decenni scorsi il settore dell'impiantistica antincendio era considerato un settore di "serie B" in cui operavano, a fianco di consolidate aziende del settore, anche molti impiantisti ed installatori improvvisati. Nel corso dell'ultimo decennio, a partire dalla legge 46/90 fino agli ultimi provvedimenti che hanno riguardato il settore della sicurezza antincendio, si è potuto assistere ad un notevole salto di qualità, da giudicare positivamente, dovuto alla sempre maggiore sensibilizzazione del settore ed alle grandi responsabilità, con rilevanza penale e civile, che ricadono ormai su progettisti, installatori, collaudatori e manutentori.

Il legislatore ha dato un ulteriore impulso al processo di responsabilizzazione del progettista, dell'appaltatore della progettazione e del datore di lavoro con l'introduzione di quella sorta di autocertificazione che con il Dpr 37/98 permette l'inizio dell'attività anche senza il sopralluogo dei Vigili del fuoco.

Nella dichiarazione di inizio attività vi è una precisa assunzione di responsabilità del datore di lavoro che afferma di avere realizzato le adeguate strutture antincendio e del progettista che verifica la conformità al progetto approvato.

Questo processo ormai avviato porterà, anche se i tempi non sembrano essere ancora maturi, alla sparizione, o almeno alla modifica, del Certificato di Prevenzione Incendi.

## **VVF: da certificatore a controllore**

Il realizzarsi di questo significativo cambiamento nel rilascio dell'autorizzazione antincendio inoltre dovrebbe garantire ai VVF il recupero

di alcune loro peculiarità: il **"parere di conformità"** e la funzione di **"organo di controllo"** in materia antincendio. Il **"parere di conformità"** preventivo, prima fase dell'attuale iter per l'ottenimento del Certificato, continuerà ad essere una fase fondamentale per qualsiasi progetto antincendio che dovrà essere approvato dai VVF e sul quale gli stessi saranno anche chiamati ad esprimere il parere che terrà conto soprattutto delle situazioni di contorno. Il parere sulla situazione di contorno garantisce cittadini ed imprenditori da più punti di vista: terrà infatti conto delle situazioni di tutta la zona, delle interazioni di un'attività con i rischi presenti e dei rischi non strettamente legati all'attività stessa. Ma l'analisi del progetto e del contorno è fondamentale anche perché permette ai VVF di strutturarsi per eventuali emergenze legate a quell'attività, grazie allo studio della viabilità, delle vie di fuga, delle situazioni del contesto.

La funzione di **"controllo"** è già assegnata dalla legge ai VVF che sono a tutti gli effetti agenti e ufficiali di polizia giudiziaria con competenza limitata alla prevenzione incendi oltre che ente di soccorso pubblico a tutela della pubblica incolumità.

Accanto alla valutazione dei progetti sarà quindi importante che i VVF recuperino appieno la loro funzione di "controllo". Controllo che le opere siano realizzate e che funzionino realmente, controllo che i sistemi antincendio siano mantenuti correttamente, controllo che le situazioni di contorno garantiscano l'effettiva possibilità di intervento efficace, controllo che tutte le situazioni di rischio siano state valutate e che si siano strutturate le procedure di gestione dell'emergenza più adatte.

## **Prevenzione incendi: "pezzo di carta" o gestione?**

Succede purtroppo anche oggi: una volta ottenuto il "Certificato di Prevenzione Incendi" qualcuno pensa di essere a posto. Si conserva in bella vista l'agognato "pezzo di carta" e alla prevenzione incendi non ci si pensa più, quasi si fosse definitivamente eliminato il problema.

La realtà tuttavia dice qualcosa di

ben diverso: il CPI non difende da nulla, né dagli incendi, né da eventuali azioni penali relative ad eventi calamitosi dovuti ad incendio.

Le statistiche sono chiare nell'indicare che la maggioranza di eventi calamitosi legati a situazioni di incendio avviene per scarsa manutenzione o mala-gestione degli impianti e dei presidi antincendio (rilevatori non funzionanti, impianti non collegati, cambiamenti nelle strutture senza adeguamento del sistema antincendio ecc.). Il Certificato di Prevenzione Incendi è propedeutico all'esercizio, non copre la gestione.

L'ing. Marinelli, in una efficace similitudine, lo paragona alla patente di guida: come la patente permette di avviare un'attività che sia dotata dei sistemi antincendio adeguati; ma come è possibile che chi ha la patente abbia degli incidenti perché non rispetta le regole o perché non cura il proprio veicolo, così è importante gestire quotidianamente i sistemi antincendio secondo le regole, mantenendoli in condizioni di efficacia, garantendo sempre che quando debbono funzionare funzionino correttamente.

I mezzi antincendio nascono per essere usati una, forse due volte nella loro vita (si spera mai). Ma quella volta devono essere efficienti e dare la prestazione richiesta.

L'attenzione si sposta quindi dal **Certificato** alla **Gestione**, alla manutenzione, alla formazione degli addetti alla sicurezza ed in special modo alla sicurezza antincendio.

L'autocertificazione del titolare dell'attività che dichiara di aver realizzato correttamente i presidi antincendio prescritti, la certificazione della esecuzione dei lavori a regola d'arte da parte del progettista e dell'installatore, individuano decisamente le responsabilità riguardanti la sicurezza antincendio. Responsabilità che dovrebbe sollecitare i soggetti interessati a mantenere alta l'attenzione riguardo alla prevenzione incendi, alla manutenzione e al controllo degli strumenti di cui sono in possesso e alla formazione del proprio personale. In questa situazione il corpo nazionale dei VVF dovrebbe contribuire con controlli dalla duplice finalità:

## C.P.I. Iter procedurale per nuove attività o per attività da modificare

quella di individuare mancanze applicando le sanzioni previste dalla legge, ma anche quella di affiancare i responsabili della prevenzione incendi aziendale nell'individuare le opportune misure per mantenere o migliorare la protezione in caso di emergenza.

### I protagonisti della sicurezza Gli strumenti e le persone

Nel campo della prevenzione incendi l'Europa, e di conseguenza l'Italia, si è dotata e si sta dotando di strumenti sempre più adeguati alle esigenze della sicurezza, della prevenzione e della protezione.

Accanto al naturale progresso tecnico e tecnologico si sta svolgendo una approfondita ricerca a livello legislativo che interessa tutte le attività di progettazione e di produzione.

Oltre a ciò la definizione di norme che stabiliscono quale sia la miglior tecnologia disponibile o la cosiddetta *regola dell'arte* tentano di garantire un appoggio ed un riferimento sempre più serio e qualificato per tutti progettisti. La definizione delle responsabilità, con la richiesta di "certificare" il lavoro di progettazione ed installazione, ha permesso inoltre di espellere dal mercato molti di coloro che operano fuori dalle regole.

Il futuro della sicurezza, e della sicurezza antincendio, passa comunque dalle persone.

Il salto di qualità che hanno imposto il D.lgs. 626/94 e il D.M. 10/03/98 è fondamentale: chi gestisce un'attività deve assumere la piena responsabilità della sicurezza sua, dei suoi collaboratori e delle persone che possono avere a che fare con quell'attività; e lo può fare avvalendosi della collaborazione di tecnici e progettisti che a loro volta possano "certificare" il proprio lavoro.

Che il datore di lavoro si impegni a valutare i rischi, progettare la sicurezza, gestire le attrezzature, formare le persone per la gestione dell'emergenza, è fondamentale perché la sicurezza entri davvero nella cultura del lavoro e dell'impresa, creando quella **cultura della sicurezza** che può garantire una buona gestione sia del quotidiano che dell'emergenza sui luoghi di lavoro.






**Ignazio Chevallard**  
è il nuovo presidente UMAN  
Presidente della SAPIN  
- Società Applicazioni  
Industriali  
Delegato UNI  
al CEN (Comitato europeo  
di normalizzazione)

## Marchio CE per gli impianti antincendio

Dati del  
produttore  
(ragione sociale  
e indirizzo)

N° identificazione  
dell'organismo  
che effettua la sorveglianza  
del prodotto

MARCHIO CE



Anno di  
fabbricazione

Direttiva per cui  
il prodotto  
è marcato CE

Dati utili per la  
progettazione

Una serie di norme armonizzate relative agli impianti antincendio sono state pubblicate e per alcune di esse nel 2004 si supererà il periodo di coesistenza con norme nazionali. Ciò significa ad esempio che dal 1° aprile 2004 entrerà definitivamente in vigore l'obbligo del marchio CE per le cassette idranti e per i naspi, mentre successivamente sarà la volta degli sprinkler e subito dopo degli impianti ad estinguente gassoso (a gas "pulito").

La marcatura CE per i sistemi antincendio è quindi già una realtà.

La direttiva PED è già operativa da oltre un anno, e richiede che il "fabbricante del sistema", inteso come il produttore dell'apparecchiatura ma anche come installatore che mette in opera il sistema, "certifichi", apponendo il marchio CE, che il sistema è realizzato in modo conforme alla direttiva PED che prevede una attenta analisi del "rischio pressione".

La direttiva CPD si applica invece a tutti i prodotti destinati a far parte in modo stabile delle costruzioni (compresi impianti sprinkler, reti idranti, rilevazione di fumo, impianti a gas estinguente, porte tagliafuoco ecc.).

Per la direttiva CPD, come del resto per la PED, il procedimento di marcatura previsto è diverso da quello di altre direttive ed implica una certificazione di parte terza rispetto ad altre per cui è prevista la semplice autocertificazione del produttore.

La marcatura indica la conformità del prodotto a tutti i requisiti riportati nella Direttiva 89/106/CEE e soprattutto segnala che il prodotto è sottoposto alla specifica procedura di attestazione di conformità prevista dalle norme armonizzate concordate e via via emesse dagli Stati Membri.

La grande novità rispetto alla cultura diffusa della marcatura CE è dunque nell'introduzione della "certificazione" di parte terza; un laboratorio notificato ed espressamente autorizzato effettuerà le prove sul prototipo di prodotto.

Una volta certificato il prodotto il fabbricante riceve l'autorizzazione ad apporre il marchio CE che prevede l'indicazione del marchio ma anche la denominazione del prodotto stesso, i dati del fabbricante, la norma tecnica armonizzata di riferimento, l'ente certificatore (FIGURA 1).

Un ente terzo di certificazione avrà poi il compito di garantire la conformità del prodotto immesso sul mercato con il prototipo certificato (certificazione di qualità).

È quindi fondamentale che i produttori si adoperino subito per organizzare i processi produttivi secondo le indicazioni previste. Ed è ugualmente importante che distributori, imprese e utilizzatori dei prodotti da costruzione approfondiscano i requisiti obbligatori e gli adempimenti specificati dalla direttiva "CPD", per poter gestire correttamente i loro processi di approvvigionamento.

## Arch. Mario Abate

*Ispettore Antincendio in servizio presso  
il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Milano  
con l'incarico di responsabile dell'Ufficio di Polizia Giudiziaria dei vigili del fuoco e sovrintende  
alla applicazione delle recenti procedure sanzionatorie  
connesse con le visite di prevenzione incendi.  
Consigliere direttivo dell'AIAS,  
Associazione Italiana fra Addetti alla Sicurezza, svolge una intensa attività  
di informazione e formazione in tutta Italia.  
Esperto del "Sole 24 Ore" per la prevenzione incendi e la sicurezza domestica, collabora con  
tutte le principali riviste tecniche nazionali di sicurezza.*



# I reati di prevenzione incendi

Già da tempo ormai è intervenuta nel settore dei controlli antincendio una importante innovazione, quasi contemporaneamente alla promulgazione del D.Lgs. 626/94, che in parte ha già mutato (ed in alcuni casi sta mutando) l'approccio dei vigili del fuoco ai problemi della sicurezza.

Sono infatti vigenti dal 1994 le nuove procedure in materia di accertamenti di violazioni alle norme di sicurezza previste dal D.Lgs. 758 del 19.12.1994 inerente: "Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro".

Ciò comporta che quando il vigile del fuoco si trovi dinanzi ad uno dei reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsto dall'allegato I del D.Lgs. 758 del 19.12.94 di sua competenza deve applicare la procedura prevista dal decreto stesso.

Tale procedura si sostanzia nell'istituto della prescrizione, che si applica esclusivamente alle contravvenzioni, cioè ai reati in materia di sicurezza ed igiene del lavoro previsti con la pena alternativa dell'arresto o della ammenda.

In questo caso le prescrizioni vengono ovviamente impartite dai vigili del fuoco nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 del codice di procedura penale.

Come noto il nuovo istituto prevede che l'organo di vigilanza comunichi immediatamente la notizia di reato all'Autorità Giudiziaria ma nel frattempo, allo scopo di eliminare la

contravvenzione accertata, impartisca al contravventore una **prescrizione** fissando un termine di tempo per l'adempimento.

Tale termine dovrà essere quello strettamente necessario alla effettuazione dei lavori.

Successivamente, allo scadere dei termini, si effettua una ulteriore visita di controllo.

Si possono verificare a questo punto due casi:

1. il titolare dell'attività ha ottemperato esattamente alle prescrizioni;
2. il titolare non ha ottemperato alle prescrizioni.

Nel primo caso si ammette il titolare dell'attività al pagamento di una ammenda pari ad un quarto del massimo edittale, ed a seguito dell'aver pagato si comunica al pubblico ministero che il procedimento è chiuso.

Nel secondo caso invece si comunica al pubblico ministero che la situazione di pericolo non è stata rimossa. In questo caso l'Autorità Giudiziaria apre un vero e proprio procedimento penale nei confronti della persona cui siano state rivolte le contestazioni.

La prescrizione riporterà gli adempimenti di sicurezza è un obbligo per l'organo di vigilanza che riscontra un reato: egli non può non contestarla, e non ha alcun potere discrezionale in merito, se non quello della valutazione del tempo necessario per la regolarizzazione (fino a sei mesi).

## Reati di prevenzione incendi

I Vigili del Fuoco hanno tra le loro principali funzioni quella della "tutela della pubblica incolumità"; per questo la legge italiana assegna loro compiti di **Polizia Giudiziaria** per i reati riguardanti la sicurezza e la prevenzione incendi.

I VVF hanno, nel loro operare quotidiano, molte occasioni per svolgere la propria funzione di controllo e se l'uscita è d'obbligo in caso di esposto, anche la fase di sopralluogo per il rilascio del CPI oppure l'intervento per l'estinzione di un incendio, e comunque ogni volta che è prevista un'uscita dalla caserma, divengono opportunità per verifiche e controlli riguardo la sicurezza e la prevenzione incendi.

Negli ultimi anni si sono diversificate molto le tipologie di reato contestate dai VVF e tra queste se ne sono inserite di nuove:

- **Reato di Frode in commercio:** la presenza sul mercato di materiale antincendio non conforme alle norme o alla regola dell'arte (l'esempio noto a tutti è quello dell'atelier di moda che si dota di estintore di color argento non conforme a quanto prescrive la normativa che prevede che i mezzi antincendio siano di colore esclusivamente rosso).
- **Reato di Omessa Valutazione del Rischio:** omissione questa che fa riferimento a precisi obblighi relativi alla 626/94 e ad altri decreti relativi alla sicurezza e all'antincendio secondo cui il Datore di Lavoro si assume le responsabilità per quanto attiene la sicurezza valutando i rischi legati ai diversi luoghi e situazioni di lavoro.
- **Falsa dichiarazione** del tecnico abilitato a rilasciare certificazioni ai sensi della legge 818.
- **Non conformità** degli impianti alle normative vigenti.
- **Uscite di emergenza** non conformi o occlusione delle stesse.
- **Omessa manutenzione** degli impianti e nello specifico degli impianti antincendio.

A questi esempi se ne potrebbero aggiungere poi molti altri.

Con i vigili del fuoco anche le Aziende Sanitarie Locali condividono il compito di vigilanza sulla sicurezza mentre altri organi (quali carabinieri, vigili e altri funzionari di pubblica sicurezza) hanno il dovere di accertare e segnalare ma non hanno direttamente funzioni di polizia giudiziaria.



**Giuseppe Macchi**  
Amministratore I.N.A.M.A.  
Istituto Nazionale  
Addestramento  
Manutentori  
Antincendio



# Antincendio: il come e il perché della manutenzione

Nella gestione della Prevenzione Incendi le operazioni di Manutenzione dei presidi antincendio riveste un ruolo fondamentale. Estintori, idranti, impianti e tutti i mezzi antincendio devono essere sempre pronti a garantire la prestazione per cui sono stati previsti e quindi devono essere mantenuti in perfetto stato.

Le statistiche d'altra parte parlano chiaro: la maggior parte degli eventi calamitosi dovuti ad incendio hanno la loro causa principale nella cattiva manutenzione degli impianti che al momento del bisogno non hanno funzionato a dovere.

Le normative sulla sicurezza antincendio sono chiare nel definire l'importanza delle operazioni di manutenzione e nell'individuare le responsabilità connesse:

*"Il Datore di Lavoro è responsabile del mantenimento delle attrezzature e degli impianti di protezione antincendio [...] l'attività di manutenzione deve essere eseguita da personale competente e qualificato".*

(D.M. 10/03/98, all. VI)

La manutenzione ha dei tempi e delle modalità:

## **La periodicità: ogni sei mesi**

*"Devono essere predisposti mezzi di estinzione idonei in rapporto alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi estintori portatili di primo intervento. Detti mezzi **devono essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da personale esperto.**"*

D.P.R. n° 547 - 1955 art. 34 - Comma C

## **Come fare: a norma Uni...**

*"Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, delle **norme di buona tecnica** emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o installatore."*


D.M. 10.03.1998 ART. 4

Quel che appare evidente è che il Datore di Lavoro dovrà prestare particolare attenzione nella scelta del manutentore perché proprio per le responsabilità che gli sono attribuite diventa in parte responsabile dell'operato del manutentore.

Appare altrettanto evidente che il manutentore dovrà dare dimostrazione di possedere i requisiti di competenza e qualifica professionale richiesti.

Proprio per queste ragioni nasce I.N.A.M.A..

I.N.A.M.A. è una società nata da una specifica esigenza manifestata dagli operatori del settore antincendio in merito alle difficoltà di reperire in ambito nazionale un valido soggetto che possa provvedere alla formazione dei manutentori e di tutte le altre figure professionali che a vario titolo e con responsabilità diverse sono coinvolte nel processo gestionale delle operazioni di manutenzione.



## La 626 10 anni dopo

### Che cos'è il D.Lgs. 626/94?

È una legge (Decreto Legislativo) per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Introduce un sistema organizzativo della sicurezza, caratterizzato dalla collaborazione fra i soggetti in campo e dalla partecipazione dei lavoratori.

Il Decreto definisce figure e servizi che concorrono alla realizzazione del "Sistema Sicurezza":

- il Datore di lavoro
- il Servizio di Prevenzione e Protezione
- i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- i Lavoratori designati per la gestione delle emergenze
- il Medico Competente.

Il D.Lgs. 626/94 deve essere applicato in tutte le aziende:

- sia pubbliche
- sia private
- qualunque sia il numero dei dipendenti
- qualunque sia il rapporto di lavoro

**Il d. lgs. 626 è applicato pienamente dal 1.1.1997**

### Il datore di lavoro

Il datore di lavoro ha degli obblighi specifici. La loro inadempienza com-

porta delle sanzioni amministrative e penali.

Il datore di lavoro deve:

- valutare i rischi presenti in azienda - dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 626/94 sono state eseguite alcune modifiche ed integrazioni di tale Decreto che impongono al Datore di Lavoro di valutare, oltre ai rischi già evidenziati nella prima stesura del Decreto, anche:

1. i rischi per le lavoratrici gestanti
2. i rischi per i lavoratori minori (ove presenti)
3. il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni
4. il rischio da esposizione ad agenti chimici
5. il rischio da formazione di atmosfere esplosive
6. il rischio di incendio (e il piano di emergenza nel caso)

- organizzare la sicurezza e la gestione delle emergenze
- nominare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (compito che può svolgere anche direttamente)

• nominare, se i rischi aziendali lo richiedono, il Medico Competente (il medico competente non ha solo il compito di fare le visite, ma di informare, dare pareri sulla scelta

delle attrezzature, dei DPI -dispositivi di protezione individuale-, partecipare alle riunioni sulla prevenzione, ecc.)

- nominare gli addetti alla gestione delle emergenze (compito che può svolgere anche direttamente)
- informare e formare i lavoratori sui rischi aziendali e sulle misure adottate per la prevenzione e la sicurezza.

Il datore di lavoro può delegare, con atto formale, alcuni degli obblighi previsti a suo carico.

In ogni caso, non può delegare :

- la valutazione del rischio
- l'elaborazione del documento per la sicurezza
- la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Nel caso di pubblica amministrazione ogni amministrazione pubblica deve individuare, con atto formale, al proprio interno, la figura del datore di lavoro o, in caso di grandi articolazioni ne può individuare diversi, ciascuno per un preciso ambito.

### Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il Responsabile del Servizio di Pre-

venzione e Protezione (RSPP), ha il compito di verificare e di valutare le reali condizioni di sicurezza dei lavoratori in relazione all'organizzazione del lavoro, all'uso delle strumentazioni utilizzate ed ai luoghi dove si svolge l'attività lavorativa.

I compiti fondamentali del Servizio di Prevenzione sono i seguenti:

- individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro (documento per la sicurezza)
- elaborazione ed individuazione delle misure di prevenzione e protezione
- elaborazione delle procedure di sicurezza per le diverse attività lavorative
- proposizione dei programmi di informazione e formazione
- partecipazione alla riunione periodica sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione

Il RSPP può essere il datore di lavoro che dovrà partecipare a specifico corso di formazione della durata di almeno 16 ore oppure un dipendente che dovrà avere i seguenti requisiti:

- essere in possesso almeno di Diploma di scuola media superiore (oppure avere già svolto le funzioni di RSPP da almeno 6 mesi dalla data di entrata del D.Lgs. 195 del 25.06.2003)

- aver svolto apposito corso di formazione (quando verrà attivato con apposito Decreto)

### **Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

La figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è uno dei cardini del sistema partecipativo introdotto dal D.Lgs. 626/94.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

- ha la facoltà del controllo dello svolgimento corretto dell'intera attività di prevenzione
- accede ai luoghi di lavoro
- deve essere consultato preventivamente in relazione alla valutazione dei rischi
- deve essere consultato sui vari problemi di prevenzione
- deve ottenere le informazioni e la

documentazione aziendale inerente la prevenzione e la tutela della salute dei lavoratori.

Il RLS è eletto dai lavoratori. Il RLS ha diritto ad usufruire di 32 ore di formazione specifica e a 40 ore annue di permesso retribuito per lo svolgimento del proprio mandato.

### **Il medico competente**

Il ruolo del medico competente può essere ricoperto da un medico pubblico o privato, che possieda specifici requisiti professionali.

La sorveglianza sanitaria è obbligatoria soltanto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Per le attività per le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, il medico competente prescrive delle visite preventive volte a determinare l'idoneità del lavoratore al tipo di lavoro che è chiamato a svolgere.

Per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, il medico competente dovrà istituire ed aggiornare una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso l'azienda o l'ufficio, ed informarlo sul significato degli accertamenti sanitari e sui loro esiti.

Ha la responsabilità, inoltre, di organizzare il servizio di pronto soccorso e collabora alla elaborazione della formazione ed informazione ai lavoratori.

### **Riunione periodica di Prevenzione e Protezione**

(aziende con più di 15 addetti)

La riunione è indetta dal Datore di lavoro almeno una volta l'anno (nonché tutte le volte che si hanno variazioni significative o si introducano nuove tecnologie) per verificare lo sviluppo del programma ed i risultati conseguiti

Partecipano alla riunione:

- il datore di lavoro
- il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- il rappresentante/i dei lavoratori dei lavoratori per la sicurezza
- il medico competente e analizzano:
- il documento di analisi e valutazione dei rischi e di programmazione della prevenzione
- i mezzi personali di protezione
- il programma di informazione e formazione

### **Diritti ed obblighi dei lavoratori**

Da soggetto passivo, il lavoratore diventa soggetto attivo e viene caricato di una responsabilità rilevante rispetto a se stesso ed ai lavoratori che gli stanno intorno.

Oltre ai suoi diritti inviolabili, evidenziati anche dalla possibilità di allontanarsi dal posto di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, troviamo obblighi sanzionati penalmente.

I lavoratori devono:

- rispettare le istruzioni impartite
- utilizzare correttamente i DPI
- sottoporsi agli accertamenti sanitari, quando previsti
- segnalare inconvenienti e pericoli
- partecipare ai corsi di informazione e formazione
- eleggere o designare i propri rappresentanti per la salute e la sicurezza.

In ogni caso, i lavoratori contribuiscono, assieme al datore di lavoro, ad applicare le norme ed a sviluppare ed a migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

### **Informazione dei lavoratori**

Soltanto mettendo il lavoratore in condizione di conoscere tutte le possibili situazioni di pericolo connesse alla sua attività lavorativa si può iniziare a coinvolgerlo nel complesso meccanismo della prevenzione degli infortuni.

L'informazione ai lavoratori deve essere fornita in particolare riguardo:

- i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione all'attività complessiva dell'azienda;
- le misure di prevenzione e protezione adottate;
- i rischi specifici ai quali è esposto in relazione all'attività svolta, alle normative sulla sicurezza vigenti ed alle disposizioni aziendali in materia.

L'informazione deve essere ripetuta ogni qual volta si verificano dei cambiamenti significativi dell'assetto lavorativo dell'azienda.

### **Formazione dei lavoratori**

La formazione dei lavoratori concerne tre diverse categorie, quella dei lavoratori, quella degli addetti al-

l'emergenza (antincendio, pronto soccorso ed evacuazione) e quella dei R.L.S.

L'obbligo di assicurare la formazione è a carico del datore di lavoro e la sua inadempienza è sanzionata.

In generale la formazione dei lavoratori deve essere fornita in base alle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle mansioni svolte e deve avvenire al momento dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni, dell'introduzione di nuove tecnologie o attrezzature di lavoro, di nuove sostanze o preparati pericolosi.

La formazione deve essere effettuata tenendo conto in particolare della valutazione dei rischi, effettuata preliminarmente alla redazione del documento della sicurezza.

**La gestione delle  
emergenze,  
prevenzione incendi,  
pronto soccorso,  
evacuazione dei lavoratori**

Il datore di lavoro deve:

- designare i lavoratori incaricati, in ogni unità produttiva (addetti alle emergenze), i quali non possono rifiutare l'incarico, se non per giustificato motivo
- formarli
- informare tutti i lavoratori
- programmare gli interventi ed i rapporti con i servizi pubblici competenti (ad es.: VVFF, ASL)
- fornire i mezzi necessari a far fronte alle emergenze.

Per quanto riguarda la formazione degli addetti sono previste le seguenti modalità:

- **addetti antincendio**, evacuazione dei lavoratori: formazione da eseguirsi in base alla valutazione del rischio incendio (D.M. 10.03.98) in particolare:

1. aziende a rischio basso: corso di formazione della durata di 4 ore;
2. aziende a rischio medio: corso di formazione della durata di 8 ore;
3. aziende a rischio alto: corso di formazione della durata di 16 ore con valutazione finale da parte dei Vigili del Fuoco.

- **addetti primo soccorso**: corso di formazione della durata di 12 o 16 ore da ripetersi con cadenza triennale (il Decreto specifico entrerà in vigore a Agosto 2004).

## Corsi Sicurezza

presso il Centro di Formazione per la Sicurezza  
in Azienda SINTEX

Centro accreditato dalla Regione Lombardia

### **Corso Antincendio 4 ore (rischio basso)**

Sabato 26 Giugno ore 8.30 / 12.30

### **Corso Antincendio 8 ore (rischio medio)**

Sabato 19 e 26 Giugno ore 8.30 / 12.30

### **Corso Pronto Soccorso 12 ore (D.M. 388/03)**

Merc., giov., ven. 5-6-7 Maggio ore 8.30/12.30

Merc., giov., ven. 7-8-9 Luglio ore 8.30 / 12.30

### **Corso RSPP per datori di lavoro**

Da Martedì 8 giugno a partire dalle ore 14.00

### **Corso RLS**

Da Martedì 8 giugno a partire dalle ore 14.00

### **Corso per addetti Settore Alimentare (4 ore)**

Sabato 29 Maggio a partire dalle ore 8.30

### **Corso per addetti Settore elettrico (16 ore)**

Giovedì 29 e Venerdì 30 Aprile a partire dalle ore 8.30

### **Corso per la gestione Ambientale (8 ore)**

Giovedì 20 Maggio a partire dalle ore 8.30

Sintex è inoltre disponibile ad effettuare corsi presso la sede di **Marmirolo (MN), Pegognaga (MN) e Novellara (RE)** oppure direttamente presso la vostra sede.

#### **Per informazioni o preventivi:**

Sintex - Via Artigianato, 9 - Torbole Casaglia (BS)

Tel. 030.2150381 - Fax 030. 2650268

[sintex@farco.it](mailto:sintex@farco.it)



# Termini per la presentazione del MUD

## Soggetti obbligati

In ordine alla normativa vigente i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono i seguenti.

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli Enti che producono rifiuti pericolosi e le imprese e gli Enti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 7, comma 3, lettere c), d) e g), ossia rispettivamente: rifiuti da lavorazioni industriali; rifiuti da lavorazioni artigianali; rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

Altri soggetti obbligati sono i comuni, i consorzi di comuni, le comunità montane e le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.

Sono inoltre obbligati alla comunicazione i produttori di imballaggi vuoti che effettuano, nel territorio nazionale, la prima cessione ad un utilizzatore sul mercato interno, gli autoproduttori di imballaggi, gli importatori e gli esportatori di imballaggi vuoti e pieni, i riutilizzatori di imballaggi.

Sono esonerati dall'obbligo del MUD gli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a Euro 7.746,85 (quindici milioni delle vecchie lire) e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, di cui all'articolo 2083 del Codice civile, che non hanno più di tre

**Il 30 aprile scade il termine per la presentazione del MUD, il modello unico di dichiarazione "ambientale", ai sensi del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, cosiddetto "decreto Ronchi".**

**Con il MUD si dichiarano per ogni unità locale, con riferimento all'anno 2003, i quantitativi di rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati, smaltiti, nonché i quantitativi di imballaggi prodotti, importati, esportati, riutilizzati.**

dipendenti, relativamente all'anno di riferimento della dichiarazione. Nel caso in cui i produttori di rifiuti conferiscano i medesimi al Servizio pubblico di raccolta, la comunicazione dei dati previsti è effettuata dal gestore del servizio limitatamente alla quantità conferita.

Nota: I soggetti obbligati che nel corso dell'anno 2003 non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è prevista la comunicazione (raccolta e trasporto rifiuti, recupero e smaltimento rifiuti, produzione rifiuti, etc.) non devono presentare il MUD.

## Modalità di compilazione e di presentazione

Il MUD, completo in tutte le sue parti, può essere compilato su carta o su supporto informatico. Deve essere presentato, unitamente all'attestazione di versamento dei diritti di segreteria (Euro 10,00 per ogni

denuncia presentata su supporto magnetico; Euro 15,00 per ogni denuncia presentata su supporto cartaceo), alla Camera di Commercio competente per territorio, ossia quella della provincia in cui ha sede l'unità locale a cui la dichiarazione si riferisce. È preferibile la spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento. È comunque possibile la consegna diretta alla sede della Camera di Commercio.

## MUD "semplificato"

I soggetti dichiaranti per i quali ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- presentano il MUD su supporto cartaceo
- sono produttori di non più di tre rifiuti
- i rifiuti sono prodotti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione
- per ogni rifiuto prodotto non utilizzano più di tre trasportatori e più di tre destinatari sono tenuti a compilare esclusivamente la Sezione Comunicazione Semplificata del MUD contenente solo 2 fogli e, se del caso, le pertinenti schede della Sezione Imballaggi.

## Sanzioni

La presentazione effettuata dopo il termine del 30 aprile, ma entro sessanta giorni dalla scadenza (è necessario contare esattamente sessanta giorni, e non semplicemente due mesi), comporta una sanzione da 25,00 a 154,00 Euro. La presentazione successiva ai sessanta giorni, l'omessa dichiarazione e la dichiarazione incompleta o inesatta comportano una sanzione da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art. 52, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni).

## Sistemi di gestione integrati Qualità Ambiente Sicurezza

Molte aziende dispongono di un sistema qualità conforme alla norma ISO 9001: 2000.

Tutte le aziende gestiscono i rischi per la salute e la sicurezza dei propri dipendenti in conformità a quanto prescritto dal D.Lvo 626/94.

Molte aziende hanno adottato procedure (scritte e/o orali) per gestire alcuni aspetti ambientali.

Ma pochissime aziende hanno integrato in un unico sistema le diverse procedure, ottenendo così un potente strumento di gestione dell'intera organizzazione a disposizione della Direzione: un sistema che a partire dalla gestione dei processi, ne assicuri la adeguatezza con le esigenze di sicurezza degli addetti e la compatibilità ambientale, nel rispetto delle leggi cogenti.

La forza dei sistemi integrati consiste proprio nella loro capacità di applicare a tutti gli aspetti aziendali le procedure sistemiche di miglioramento e di verifica dei risultati ottenuti.

Se si analizza la complessità delle interrelazioni di un'azienda con le parti interessate, risulta evidente che i diversi processi per loro natura possono interagire con parti interessate diverse.


Ad esempio un processo produttivo può coinvolgere come parte interessata primaria il cliente (qualità del prodotto) e/o il fornitore (qualità di quanto acquistato), ma contestualmente può coinvolgere fortemente i dipendenti (processo con significativi rischi per la sicurezza e la salute) e/o l'ambiente circostante (processo con significativi impatti ambientali).

Ma è altrettanto evidente che, accanto ai processi produttivi, in tutte le aziende esistono anche processi ausiliari che possono risultare significativi dal punto di vista della gestione della sicurezza degli addetti e dell'ambiente esterno, quali ad esempio la manutenzione, la gestione di utilities (centrale termica, depuratore, etc.), la logistica, etc.

È quindi evidente che prima di progettare un sistema di gestione integrato Q/A/S, è necessario:

- analizzare la complessità aziendale, individuando tutti i processi, principali ed ausiliari
- valutare per ogni processo individuato, quali sono

le parti interessate più significativamente coinvolte, come è evidente nel grafico seguente.



Nel presente dossier si intende affrontare la problematica che un'azienda, già certificata ISO 9001:2000, deve affrontare per integrare con il suo sistema qualità la gestione della sicurezza degli addetti e dell'impatto ambientale verso l'esterno.

Le norme di riferimento sono:

- la ISO 14001: 1996 - **Sistemi di gestione ambientale - Requisiti e guida per l'uso**
- la OHSAS 18001: 1999 - **Occupational health and safety management systems - Specifications** (*Sistemi di gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - Requisiti: la norma è disponibile per ora solo in lingua inglese*)


Entrambe le norme, dunque, definiscono i requisiti che un sistema di gestione deve avere per conseguire i suoi obiettivi specifici, che, nel caso dell'ambiente saranno il controllo e la minimizzazione degli impatti sull'ambiente, nel caso della sicurezza e salute la riduzione del rischio ai livelli di tollerabilità.

Queste due norme sono caratterizzate da una struttura identica (il che ne facilita l'integrazione), basata sul ben noto ciclo di Deming:

## Il processo logico da adottare per realizzare l'analisi ambientale iniziale è raffigurato nella fig. 1



## Il processo logico da adottare per la valutazione dei rischi è raffigurato nella fig. 2



L'efficacia di un sistema si ottiene solo se si è in grado di gestire e tenere sotto controllo tutti gli aspetti ambientali e della sicurezza, garantendo il *reale* conseguimento degli obiettivi fissati nel documento della Politica, incluso l'*effettivo* miglioramento continuo della performance dell'azienda.

Per quanto riguarda l'**ambiente**, l'analisi iniziale consiste nell'identificazione, per tutti i processi svolti, di tutti gli aspetti/impatto ambientali correlabili, procedendo poi alla valutazione della loro significatività adottando un adeguato criterio.

Il processo logico da adottare per realizzare l'analisi ambientale iniziale è raffigurato nella fig. 1.


Entrambe le norme prevedono procedure di tipo sistemico uguali a quelle previste dalla ISO 9001:2000 e ciò garantisce la perfetta integrazione del sistema.

Per entrambe le norme, punto di partenza indispensabile è l'analisi iniziale.


Com'è intuitivo, solo un'esauriva e completa analisi iniziale consente una corretta progettazione di un *efficace* sistema di gestione dell'ambiente e della sicurezza, integrato con il sistema qualità.

Per quanto riguarda la **sicurezza**, l'analisi iniziale consiste nella valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La metodologia ormai comunemente adottata, che qui di seguito schematizziamo, è tratta dalla norma BSI 8800, della quale la OHSAS 18001 riprende e sviluppa molti concetti. La valutazione del rischio è eseguita, ad esempio, con il metodo ormai comunemente adottato, che consiste nell'assegnare valori crescenti ai parametri

Nella **fig. 3** è schematizzata la struttura del sistema dal punto di vista del controllo operativo



Nella **fig. 4** è schematizzata la struttura del sistema dal punto di vista della sorveglianza e misurazioni



di Probabilità (P) dell'incidente o di contrarre una malattia professionale e Gravità (G) del danno possibile conseguente e definendo il rischio come prodotto di questi valori, secondo la relazione:

Questo semplice metodo definisce tre gruppi di valore del rischio, permettendone così una "misurazione" oggettiva e una graduazione in base alla scala che ne emerge (in analogia con la scala di significatività degli aspetti ambientali).

- Rischio Basso: da 1 a 2
- Rischio Medio: da 3 a 4
- Rischio Elevato: da 6 a 9

R = P x G				
	Probabilità			
Gravità	1	2	3	
	2	2	4	6
	3	3	6	9

Come si può notare il metodo è analogo a quello applicato nell'analisi dei rischi eseguita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 626/94, salvo che, in quel caso l'analisi è considerata come un punto di arrivo, una "fotografia" dello stato di sicurezza aziendale una volta eseguiti gli

interventi di messa in conformità secondo il DPR 547/55 e altre leggi collegate, mentre nell'applicazione della norma OHSAS 18001 l'analisi diventa la base sulla quale fondare il sistema.

È significativo, inoltre, rilevare che nel D. Lgs. 626/94 si trovi il concetto di "rischio residuo" come minimo raggiungibile in ottemperanza alle leggi vigenti, mentre la norma 18001 parli di "rischio tollerabile", ove la tollerabilità non è definita solo dalla osservanza delle disposizioni legislative, prerequisito del sistema, ma anche, e soprattutto, con riferimento alla politica, alle scelte dell'organizzazione e alle richieste delle parti interessate.

È forse utile sottolineare il valore aggiunto che deriva all'azienda da una corretta esecuzione dell'analisi iniziale, nell'ambito dell'implementazione delle due norme in quanto ne consegue:

- la definizione di tutte le norme cogenti ed applicabili per l'azienda in materia di ambiente e sicurezza
- la verifica del rispetto di tutta la normativa applicabile, sia in condizioni di attività a regime, sia in situazioni di funzionamenti anomali e/o di emergenza.

Questo aspetto deve essere sottolineato, in quanto porta al superamento del rischio legale, implicito nella conduzione di ogni azienda ed è coerente con il fatto che le due norme prevedono che la Politica contenga l'impegno alla conformità alla legislazione cogente.

L'implementazione delle due norme, una volta definiti gli aspetti ambientali ed i rischi significativi, porta alla definizione di procedure ed istruzioni operative, le quali, per essere efficaci, dovranno essere scritte nella forma più essenziale, dovendo solo dire **"chi fa che cosa, come, quando"**.

## Conclusione

La realizzazione di un sistema integrato, a partire dall'analisi iniziale, richiede competenze professionali adeguate alla complessità dell'organizzazione, premessa indispensabile affinché il sistema possa portare all'azienda un valore aggiunto. Inoltre, se da un lato una gestione integrata, si trasmette in un aumento di efficienza, tanto più necessaria in tempi di competitività globale, dall'altro lato una corretta gestione ambientale e della sicurezza migliora sensibilmente l'immagine dell'azienda e il rapporto con le parti interessate, quali vicini, dipendenti, sindacati, enti di controllo, il che si traduce in una minore conflittualità e, conseguentemente, riduzione di costi.



# Sistemi di gestione: i vantaggi

Si assiste ad una crescente tendenza, da parte delle istituzioni, ad incentivare l'adozione di sistemi di gestione ambiente (ISO 14001), e sicurezza nei luoghi di lavoro (OHSAS 18001), o la registrazione secondo il regolamento europeo EMAS, che presuppone l'adozione di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma ISO 14001.

Per quanto riguarda la sicurezza, alcuni provvedimenti legislativi, ad esempio la Legge Regionale Lombardia n. 19/2001 sull'applicazione del D. Lgs. 334/99 - Direttiva Seveso, prevedono "corsie preferenziali", in termini di agevolazione negli adempimenti e snellimento dei controlli e verifiche, per quelle aziende che possiedono un Sistema di Gestione della Sicurezza certificato secondo OHSAS 18001, o UNI 10617.

Per quanto riguarda la gestione ambientale, la legge n. 93/2001 dispone esplicitamente, per le aziende registrate EMAS, una semplificazione delle procedure amministrative in sede di rinnovo delle autorizzazioni ambientali (emissioni in atmosfera, scarichi idrici, autorizzazione ambientale integrata IP-PC, esercizio di impianti per il recupero e lo smaltimento di rifiuti), mentre altre norme, tra cui il D. Lgs. 372/99 sull'IP-PC e il D. Lgs. 36/03 sulle discariche per rifiuti, prevedono, sempre per le aziende registrate EMAS, che il rinnovo delle autorizzazioni avvenga ogni 8 anni, anziché ogni 5.

Sul versante economico, oltre all'erogazione di contributi per il raggiungimento delle certificazioni ambiente e sicurezza (da parte di CCIAA, Regioni, Province, ...), si assiste anche al riconoscimento, dal punto di vista assicurativo, della maggiore efficienza prevenzionale di quelle aziende che operano secondo Sistemi di Gestione certificati.

Di conseguenza, i benefici economici dell'adozione di un Sistema di Gestione Sicurezza o di un Sistema di Gestione Ambientale non sono legati esclusivamente ai bandi di finanziamento, ma si possono protrarre nel tempo in quanto

INAIL, oltre a concedere riduzioni dei premi assicurativi per "bassa infornosità", concede ulteriori riduzioni sul premio a chi dimostra livelli di Igiene e sicurezza sul lavoro maggiori rispetto alla mera conformità legislativa, come è nello spirito delle norme sopra citate.

Il premio INAIL è calcolato con un meccanismo tipo "bonus-malus": viene infatti applicata automaticamente una riduzione sul premio base, che può arrivare fino al 35%, nel caso in cui gli indici infortunistici dell'azienda (in sostanza frequenza e gravità) siano inferiori agli indici nazionali di settore.

E' poi concesso un ulteriore sgravio del 10%, e questa è la novità, nel caso in cui l'azienda esegua interventi migliorativi "oltre" la semplice applicazione del D.Lgs. 626/94, quali cicli periodici di formazione dei lavoratori, investimenti per la sicurezza e per l'ambiente, ma soprattutto implementazione e manutenzione (audit, piani di miglioramento) di sistemi di gestione ambientale e per la sicurezza.

L'adozione di un Sistema di Gestione, quindi, oltre a permettere, per il primo anno, l'accesso a eventuali finanziamenti, può consentire fin da subito di recuperare parte dei premi assicurativi.

A titolo di esempio si riportano le seguenti tabelle (fonte INAIL), ove sono ben evidenti le possibilità concesse dal meccanismo succintamente esposto.

Un ulteriore esempio di questa tendenza a considerare l'ottenimento ed il mantenimento di una certificazione ambientale come una garanzia della "buona gestione" aziendale si ha nel settore della gestione dei rifiuti per il quale alcune Regioni (tra cui ad esempio Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna) prevedono, per le aziende certificate ISO 14001 o registrate EMAS; una riduzione, anche consistente, delle garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti.

Dimensione aziendale (operai/anno)	Oscillazione per andamento infortunistico	Oscillazione per prevenzione	Possibile massima riduzione del premio assicurativo
Fino a 100	± 22%	- 10%	- 32%
Tra 101 e 200	± 25%	- 10%	- 35%
Tra 201 e 500	± 27%	- 10%	- 37%
Oltre 500	± 35%	- 5%	- 40%

Tipo di azienda	Premio massimo (€)	Premio minimo (€)	Differenza (€)
Azienda con 15 dipend. (lavorazioni meccaniche materie plastiche)	14.000	7.770	6.230
Azienda con 150 dip. (costruzioni)	395.000	205.000	190.000

# Il pronto soccorso aziendale

**Entra in vigore il 3 agosto il regolamento per il Pronto Soccorso Aziendale in attuazione dell'art. 15 del D.Lgs. 626/94.**

Con il Decreto n. 388/03 si posto finalmente mano al Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15 del D.lgs. 626 definendo le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio. Il regolamento, all'articolo 1, prevede una classificazione delle

aziende secondo 3 classi (Tabella 1).

Il datore di lavoro, sentito il medico competente, identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unità produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica all'Azienda Unita Sanitaria Locale competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.

**Tabella 1**

Gruppo	Tipologia di imprese o unità produttive	Numero di lavoratori
A	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 334/99;</li> <li>• centrali termoelettriche;</li> <li>• impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.Lgs. 230/95;</li> <li>• aziende estrattive e attività minerarie di cui al D.P.R. 624/96;</li> <li>• aziende che effettuano lavori in sotterraneo di cui al D.P.R. 320/56;</li> <li>• aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni.</li> </ul>	Qualsiasi numero
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell'ultimo triennio. (vedi tabella a fianco)</li> </ul>	Qualsiasi numero
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• aziende del comparto dell'agricoltura</li> </ul>	Più di 5 (a tempo indeterminato)
B	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</li> </ul>	3 o più
C	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A</li> </ul>	Meno di 3

## Indici infortunistici di inabilità permanente

1100 Lavorazioni meccanico-agricole	10,84
1200 Mattazione e macellazione - Pesca	6,41
1400 Produzione di alimenti	3,57
2100 Chimica, plastica e gomma	2,76
2200 Carta e poligrafia	2,73
2300 Pelli e cuoi	2,97
3100 Costruzioni edili	8,60
3200 Costruzioni idrauliche	9,12
3300 Strade e ferrovie	7,55
3400 Linee e condotte urbane	9,67
3500 Fondazioni speciali	12,39
3600 Impianti	5,43
4100 Energia elettrica	2,20
4200 Comunicazioni	2,07
4300 Gasdotti e oleodotti	2,16
4400 Impianti acqua e vapore	4,11
5100 Prima lavorazione legname	7,95
5200 Falegnameria e restauro	7,18
5300 Materiali affini al legno	5,02
6100 Metallurgia	5,74
6200 Metalmeccanica	4,48
6300 Macchine	3,32
6400 Mezzi di trasporto	3,91
6500 Strumenti e apparecchi	1,57
7100 Geologia e mineraria	8,40
7200 Lavorazione delle rocce	6,55
7300 Lavorazione del vetro	4,65
8100 Lavorazioni tessili	2,40
8200 Confezioni	1,40
9100 Trasporti	4,93
9200 Facchinaggio	15,99
9300 Magazzini	3,32
0100 Attività commerciali	2,36
0200 Turismo e ristorazione	2,54
0300 Sanità e servizi sociali	1,28
0400 Pulizie e nettezza urbana	5,57
0500 Cinema e spettacoli	2,94
0600 Istruzione e ricerca	1,11
0700 Uffici e altre attività	0,72

Per l'attuazione dell'art.1, comma primo, del Decreto Ministeriale n. 388 del 15 luglio 2003 (G.U. n. 27 del 3 febbraio 2004) in materia di pronto soccorso aziendale, l'INAIL rende noti gli indici infortunistici di inabilità permanente in Italia per gruppo di tariffa. Si anticipano i dati relativi alla media dell'ultimo triennio disponibile, nelle more della pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

**Tabella 2**

## **CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO** ATTIVITÀ DEI GRUPPI A e B

Guanti sterili monouso (5 paia).

Visiera paraschizzi

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).

Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0,9%) da 500 ml (3).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).

Teli sterili monouso (2).

Pinzette da medicazione sterili monouso (2).

Confezione di rete elastica di misura media (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).

Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).

Un paio di forbici.

Lacci emostatici (3).

Ghiaccio pronto uso (due confezioni).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).

Termometro.

Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.

**Tabella 3**

## **CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE** ATTIVITÀ DEL GRUPPO C

Guanti sterili monouso (2 paia).

Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1).

Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1).

Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (10).

Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3).

Pinzette da medicazione sterili monouso (1).

Confezione di cotone idrofilo (1).

Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1).

Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).

Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1).

Un paio di forbici (1).

Un laccio emostatico (1).

Confezione di ghiaccio pronto uso (1).

Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1).

Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.

L'articolo 2 del regolamento definisce l'organizzazione del pronto soccorso aziendale.

Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

**a) cassetta o pacchetto di pronto soccorso**, tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione minima indicata negli allegati 1 o 2, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti. Per le attività rientranti nel gruppo A e B è prevista una cassetta di pronto soccorso (tabella 2) mentre per le attività del gruppo C è previsto un pacchetto di medicazione (tabella 3).

**b) un mezzo di comunicazione** idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Nelle aziende o unità produttive di gruppo A il datore di lavoro, sentito il medico competente, oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, è tenuto a garantire il raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza sanitaria (D.P.R. 27/03/92).

Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione (allegato 2 del decreto, TABELLA 3) ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

I requisiti della formazione per gli addetti al pronto soccorso sono definiti dall'articolo 3.

Il capitolo riguardante la FORMAZIONE è quello che presenta le più importanti novità.

Innanzitutto il regolamento prevede che la formazione dei lavoratori designati debba essere svolta da personale medico.

La formazione inoltre andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. I corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto sono validi.

Altra novità significativa è la diffe-

renziamento dei corsi di formazione a seconda del gruppo in cui è classificata l'azienda. Gli allegati 3 e 4 del decreto prevedono i contenuti e i tempi minimi del corso di formazione; corsi per cui è prevista una durata di 16 ore per le attività classificate nel gruppo A e 12 ore per le attività classificate nei gruppi B e C.

Il decreto è stato pubblicato il 3 febbraio 2004 ed entra quindi in vigore dal 3 Agosto 2004.

**FARCO GROUP**

# SAFETY BAG

**Cassetta Pronto soccorso completa di presidi medici per il primo intervento**

**Gilet Fluorescente Alta Visibilità**

**Estintore Kg. 1 a Polvere omologato RINA**

**Torcia in gomma con lampada allo xeno e batterie**

**Martello Rompiluncotto con cesoia per cintura**

**Guanti di protezione**

**Safety Bag: La pratica Borsa Fluorescente imbottita con tracolla e velcro antiscivolo (dimensioni 31 x 21 x 16 h)**

**FARCO** Farco srl - Via Artigianato, 9 - 25035 - Torbole Casaglia (BS) - Tel. 030/2150044 - Fax 030/2552256 - E-mail: silva@farco.it - Internet: www.farco.it

# Emissioni in atmosfera

Sul 1° Supplemento Straordinario del BURL (bollettino ufficiale della Regione Lombardia) del 9 gennaio 2003 è stata pubblicata la delibera n. 7/11667 del 20 dicembre 2002, che definisce "gli allegati tecnici relative ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal DPR 203/88".

Il provvedimento, richiamando la d.g.r. N. 7/2663 del 15 dicembre 2000, che aveva in applicazione dell'art. 5 del D.P.R. 25 luglio 1991 autorizzato in via generale le 31 attività a ridotto inquinamento atmosferico specificate nell'allegato 2 al decreto medesimo, secondo i criteri e le procedure indicati nella d.g.r. 18 aprile 1997, n. 27497 (vedi articolo su azienda sicura n. 15), e considerando che l'applicazione delle procedure di semplificazione amministrativa così come individuate hanno determinato una evidente riduzione del termine di rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ha portato un ulteriore beneficio ai gestori delle attività produttive lombarde interessati dalle richiamate disposizioni del provvedimento stesso che potranno così disporre in tempi brevi di un provvedimento essenziale per l'esercizio dei propri impianti.

In particolare il provvedimento ha deliberato l'approvazione di otto allegati tecnici per l'esercizio delle attività di seguito specificate:

- applicazioni di rivestimenti e/o vernici su superfici metalliche e di plastica;
- applicazione di rivestimenti e/o vernici su legno;
- preparazione/pulizia di superfici mediante effettuazione di operazioni di asportazione chimica e meccanica di contaminanti;
- fusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;

## **Definite dalla Regione Lombardia gli allegati tecnici, relativi ad attività produttive che comportano emissioni in atmosfera, ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio previsto dal DPR 203/88**

- pressofusione di materiali metallici ed operazioni ad essa collegate;
- trattamenti superficiali di anodizzazione, elettrodeposizione e/o elettrochimici fosfatazioni di superfici metalliche/metalizzate;
- attività di produzione di prodotti semifiniti in materiale a base legno;
- trattamenti termici su metalli in genere

Nello specifico ogni singolo "allegato tecnico" (relativo le attività sopra elencate) individua al suo interno diverse sezioni la cui rispondenza

permette ai gestori degli impianti oggetto delle emissioni di avvalersi della procedura di autorizzazione semplificata. In particolare si suddividono nelle seguenti parti operative di riferimento:

- ambito di applicazione;
- fasi lavorative;
- materie prime;
- tipologia dell'inquinante;
- limitazioni;
- prescrizioni relative a i sistemi di abbattimento;
- controllo degli inquinanti e verifica del rispetto delle limitazioni imposte nonché metodologia e definizioni per l'elaborazione del bilancio di massa;
- schede impianti di abbattimento;
- note;
- prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Il provvedimento inoltre stabilisce che ai suddetti allegati tecnici possano riferirsi i gestori degli impianti che abbiano già presentato istanza ai sensi degli artt. 6 e 15 del DPR 203/88 ma che non abbiano ancora acquisito il decreto autorizzatorio secondo istruttoria ordinaria ed ancora stabilisce che relativamente



agli impianti appartenenti alle tipologie in argomento, già autorizzati ai sensi dei predetti artt. 6 e 15 del DPR 203/88 con decreto autorizzatorio secondo istruttoria ordinaria possono presentare una dichiarazione con la quale si impegnano a rispettare entro uno specifico termine tutte le prescrizioni contenute nei medesimi allegati tecnici.

Più recentemente sulla Serie Ordinaria N. 7 del BURL del 9 febbraio 2004 è stata pubblicata la delibera n. 7/16103 del 23 gennaio 2004, che definisce *"l'allegato tecnico relativo al settore delle trasformazioni delle materie plastiche e delle gomme. Integrazione della delibera n. 7/11667 del 20 dicembre 2002"*.

In particolare l'allegato si compone di più parti concernenti:

- le fasi e/o le operazioni che costituiscono i processi tipici del settore materie plastiche (parte 1) e le relative prescrizioni espresse come valori limite e come individuazione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni;
  - le fasi e/o le operazioni che costituiscono i processi tipici del settore gomma ed elastomeri (parte 2) e le relative prescrizioni espresse come valori limite e come individuazione delle migliori tecnologie disponibili per il contenimento delle emissioni;
  - le prescrizioni relative ai serbatoi di stoccaggio dei composti organici volatili (COV) e dei composti inorganici volatili (CIV);
  - i criteri per l'individuazione dei valori limite di riferimento ed i metodi da utilizzare per la verifica del rispetto dei medesimi valore limite nonché la scheda delle prescrizioni di carattere generale.
- Restano esclusi dall'applicazione della procedura semplificata i gestori di impianti che utilizzano COV nei processi produttivi, tra cui i processi di stampa e similari su imballaggi flessibili, i processi per la produzione di nastri adesivi e i processi di impregnazione, spalmatura e adesivizzazione.

# Beni, mercato e compatibilità etica

**La responsabilità sociale delle imprese è ormai sempre più presente nei discorsi, nei dibattiti, nelle riflessioni delle aziende e del mercato.**

**Tuttavia, anche nei paesi più evoluti, sono ancora molti casi in cui le minime garanzie e tutele sono negate ai lavoratori.**

Il tema della responsabilità sociale dell'azienda ha ricevuto recentemente un'attenzione crescente tra l'opinione pubblica, alimentata anche dall'identità più definita che hanno assunto i movimenti dei consumatori nei paesi economicamente più evoluti ed accelerata dalla capacità di pressione che essi hanno saputo esercitare.

Si è assistito in effetti negli ultimi anni ad una richiesta sempre più puntuale di beni prodotti non solo con criteri ecologici, ma anche in grado di presentarsi sul mercato in condizioni di "compatibilità etica", esenti cioè da situazioni di sfruttamento o insicurezza per i lavoratori lungo l'intero percorso della loro catena produttiva.

Tale richiesta ha già prodotto alcuni risultati significativi.

Un certo numero di aziende, soprattutto quelle che operano con proprie filiere produttive nei paesi in via di sviluppo, ha messo a punto spontaneamente un proprio codice di condotta con lo scopo di definire regole interne di comportamento nei rapporti quotidiani con committenti, fornitori e clienti e di rendere esplicita nei confronti dell'opinione pubblica la propria

politica aziendale. Sono molti i grandi marchi industriali che, in ragione di politiche aziendali giudicate inadeguate per la protezione o per dignità stessa dei lavoratori o in ragione di singoli episodi che hanno ricevuto accuse di insensibilità sociale, sono stati oggetto di aperte contestazioni, sfociate spesso in vere e proprie azioni di boicottaggio.

Accanto a gruppi industriali già finiti da tempo nel mirino dei consumatori per le loro politiche giudicate aggressive nei confronti dell'ambiente o poco attente alla salute umana, anche altre imprese di dimensioni internazionali hanno dovuto recentemente dar spazio nei loro bilanci ai danni ricevuti per la caduta d'immagine conseguente ad accuse che riguardavano il loro codice di condotta nei confronti della manodopera da essi impiegata.

La problematica che abbiamo analizzato interessa particolarmente le aree meno sviluppate del pianeta dove gli squilibri economici e le condizioni politiche favoriscono l'insorgere di condizioni di sfruttamento del lavoro.

Tuttavia non bisogna pensare

che la parte ricca del pianeta non sia toccata da queste situazioni.

Nei paesi più evoluti lo sviluppo che ha conosciuto la legislazione sul lavoro ha aumentato enormemente il livello delle garanzie offerte ai lavoratori, malgrado ciò, come si può constatare dalle cronache, non sempre ciò che è coperto dalla legge trova un'applicazione puntuale in determinate aree o in rapporto a particolari situazioni lavorative.

Il caso del lavoro minorile, che costituisce una delle principali aree di interesse della certificazione SA8000, è una piaga sociale che non può essere ancora considerata completamente estirpata all'interno di questi paesi.

L'Italia rappresenta al riguardo un esempio evidente di questa contraddizione.

Secondo i dati forniti da un recente studio promosso dalla CGIL, si calcola che nel nostro paese ancora oggi siano non meno di 400mila i lavoratori-bambini.

Come risulta dalle tabelle qui riprodotte, la loro età media è compresa tra 11 e 14 anni e per il 40% di essi la retribuzione mensile non supera generalmente i 103 €.

Gli impieghi sono per lo più concentrati (47%) in piccoli-medi esercizi (ristorazione, negozi di generi alimentari, vendita prodotti agricoli ecc), ma quote significative sono anche espresse dal lavoro artigianale (12%) e dagli impieghi come operai (10%) che, per l'utilizzo di utensili e macchinari presentano norma di rischi maggiori in termini di infortuni.

L'assenza di alcuni tra i diritti elementari (ferie pagate, giornate lavorative non superiori alle 8 ore, ecc.) caratterizza la maggior parte di questi lavori, che comportano spesso l'abbandono (per il 58% dei casi) della frequenza scolastica e di ogni altro tipo di istruzione.

Il dato più inquietante tuttavia, riguarda proprio la mancata denuncia degli incidenti occorsi sul lavoro: a fronte di un'incidenza di infortuni che riguarda il 13% dei minori impiegati, oltre il 60% dei casi non viene denunciato dal datore di lavoro.

Paga mensile in €	%
Fino a 52 €	14 %
Da 52 a 103 €	25 %
Da 103 a 206 €	9 %
Da 206 a 310€	22 %
Da 310 a 413 €	17 %
Da 413 a 516 €	10 %
Oltre 516 €	4 %

Campi di attività	%
Ristorazione, esercizi di genere alimentari	47%
Vendita ambulante, abbigliamento, tessile	17%
Distribuzione carburanti, officine, parcheggi	15%
Attività artigianali	12%
Impieghi da operaio	10%

FARCO Group e UNIVERSITA' CATTOLICA Brescia organizzano l'evento

## FORMARE ALLA RESPONSABILITA' SOCIALE.

Un impegno che va oltre la forma

Sede di Brescia

Universita' Cattolica, via Mussi 41 Brescia 30 Aprile 2004 ore 16.00 - 19.00

Le tre sfere economiche che negli ultimi mesi hanno riammesso alcune delle nostre imprenditori del nostro Paese portano alla ribalta la necessità di definire i legami della morale e comportamenti etici e responsabili.

Da questo formato si sviluppano un ampio dibattito tra i vertici aziendali e economici.

Con questo convegno vogliamo sensibilizzare alla discussione, analizzare e partecipare i processi formativi e di cambiamento della nostra Unione in un percorso di Impresa, Governo, Responsabilità.

Chairman: **C. DOMNESCHI**

Le origini di un dibattito sul tema Etica, socialità e responsabilità. Il contributo dei processi formativi alle "risorse irrinunciabili"

**P.L. MALLARSI**  
Cattedra di Pedagogia Generale Università Cattolica

Il punto di vista delle imprese. Le politiche aziendali per la responsabilità sociale: una scelta strategica per le imprese

**P. ANTOLDI**  
Dip. Economia Aziendale Università Cattolica

Il punto di vista della formazione. Sensibilizzare e formare alla responsabilità sociale tra resistenza e bio-essere delle risorse umane

**G. RUSCOLI**  
Cattedra di Sociologia Università Cattolica

Testimonianze

Orientamento alla responsabilità sociale: benefici per le risorse umane

**A. BETTINZOLI - SABA**

Carta dei valori e codice dei comportamenti etici: strumenti per una scelta di responsabilità sociale

**G. FENOCCHIO** - Banca di Credito Cooperativo

Bella Certificazione SA 8000 alla cultura d'Impresa

**R. ZINI** - FARCO Group

Chiusura

la partecipazione è gratuita

Per informazioni all'indirizzo: FARCO Group, SOC. di SERVIZI info@farco.it

# Acque di scarico

## La normativa di riferimento

La pubblicazione del D.Lgs. 152/99 ha profondamente innovato il quadro legislativo in materia di acque, andando ad abrogare la quasi totalità della normativa nazionale compresa la L. 319/76 (Legge Merli) e disciplinando in maniera completa gli scarichi di acque reflue.

La regola fondamentale che presiede la materia è che "tutti gli scarichi devono essere autorizzati" (art. 45); questa previsione riflette il principio comunitario di prevenzione, per la quale l'autorizzazione è necessaria a prescindere del carattere inquinante degli scarichi.

Solo eccezionalmente l'autorizzazione non è necessaria: per gli scarichi delle acque reflue domestiche in fognatura e per le acque meteoriche o di dilavamento; un regime particolare è previsto poi per gli impianti di trattamento delle acque reflue.

Lo "scarico" viene definito, dall'art. 2, come "qualsiasi immissione diretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria"; caratteristica distintiva dai rifiuti liquidi è proprio quello della immissione tramite condotta.

Sono inoltre definite:

- acque reflue domestiche: le acque provenienti da insediamenti di tipo residenziale, da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- acque reflue industriali: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o produzione di beni, diverse dalle acque reflue do-

mestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

- acque reflue urbane: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato.

I soggetti del rapporto autorizzatorio sono il richiedente, titolare dell'attività da cui si origina lo scarico e l'amministrazione competente: la Provincia o il Comune quando lo scarico è in fognatura.

Il regime degli scarichi varia in rapporto alla tipologia delle acque reflue e alla tipologia dei corpi ricettori che possono essere: i corpi idrici superficiali, il suolo, il sottosuolo e acque sotterranee, la fognatura.

Gli scarichi sono disciplinati in funzione del rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e devono comunque rispettare i valori limite di emissione previsti nell'allegato 5.

I valori limite di emissione sono stabiliti dalle Regioni tenendo conto dei carichi massimi ammissibili e delle migliori tecniche disponibili ma non possono stabilire valori limite meno restrittivi di quelli fissati nell'allegato 5:

- nella tabella 1 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali;
- nella tabella 2 relativamente allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali ricadenti in aree sensibili;
- nella tabella 3/a per i cicli produttivi indicati;
- nelle tabelle 3 e 4, per quelle sostanze indicate nella tabella 5 del medesimo allegato.

## L'autorizzazione allo scarico

La domanda di autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali deve essere accompagnata dall'indicazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, delle quantità di acqua prelevate nell'anno solare, del corpo ricettore e del punto previsto per il prelievo al fine del controllo, dalla descrizione del sistema complessivo di scarico.

### Caratteristica della autorizzazione è la temporaneità (quattro anni).

La domanda di rinnovo va presentata un anno prima della scadenza; lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata presentata tempestivamente..

Ai sensi del D.Lgs. 152 sono considerati "esistenti" gli scarichi in esercizio ed autorizzati al momento della sua entrata in vigore.

Per gli scarichi esistenti di acque reflue industriali l'art. 62 prevedeva un regime transitorio:

- nei casi in cui l'atto autorizzatorio fissasse una scadenza dell'autorizzazione, questa doveva essere rinnovata presentando la relativa istanza un anno prima della scadenza e comunque non oltre il 13.6.02.

- qualora l'atto autorizzatorio non riportasse espressamente la data di scadenza dell'autorizzazione, questa è decaduta comunque il 13.6.2003, in tal caso lo scarico doveva essere adeguato alla nuova disciplina tabellare entro il 13.6.2002, entro la stessa data deve essere richiesto il rinnovo dell'autorizzazione.

## I controlli

L'attività di controllo è esercitata dall'ente competente al rilascio della autorizzazione, la ripartizione delle competenze in materia di controlli segue pertanto lo schema già delineato per il regime autorizzatorio.

L'ente incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori o regola-

mentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

In caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico, oltre all'irrogazione delle sanzioni del titolo V, l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;

- alla diffida e sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato;

- alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni.

Il D.Lgs. 152 prevede anche sanzioni penali per esempio nel caso vengano effettuato uno scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione, o con autorizzazione sospesa o revocata, punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da due milioni a lire quindici milioni.

# Sostanze sensibilizzanti della cute

Da una stima emerge che l'unione europea spende ogni anno 600 milioni di euro, derivanti da circa 3 milioni di giorni di lavoro persi, per le malattie professionali della pelle. Queste riguardano potenzialmente tutti i settori industriali e commerciali e obbligano molte persone a cambiare lavoro. La causa dei problemi professionali della cute è il contatto con talune sostanze, detti allergeni cutanei, che provocano una reazione eccessiva del sistema immunitario, inizialmente limitata alla sede di contatto, che si manifesta con arrossamento, prurito, edema. In fasi successive, soprattutto in seguito al mancato allontanamento dell'agente responsabile, è frequente la diffusione delle lesioni sia in aree limitrofe che a distanza fino ad interessare, nei casi più gravi, la quasi totalità della superficie cutanea. La rapidità di reazione della pelle dipende dalla concentrazione della sostanza nonché dalla durata e dalla frequenza del contatto di questa con la pelle. I lavoratori che sono costantemente esposti a liquidi e che utilizzano

acqua, in grado di distruggere la barriera di difesa naturale della pelle, sono più a rischio.

## Cosa sono le sostanze sensibilizzanti della cute?

La sensibilizzazione è una forma specifica di immunizzazione; tale reattività eccessiva è definita allergia. Esistono due diversi tipi di sostanze sensibilizzanti della cute:

- sostanze chimiche
- proteine che si trovano nelle materie prime

## Come prevenire l'esposizione

Il datore di lavoro deve:

1. individuare, tra le sostanze utilizzate, quelle classificate come sensibilizzanti della cute da disposizioni comunitarie; esse sono etichettate con le frasi di rischio R 43 "Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle" o R42/43 "Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle". Gli elenchi dei limiti di esposizione professionale forniscono indicazioni in relazione al carattere sensibilizzante e alla capacità di penetrare nella pelle, la "skin nota-

tion". Quantità molto piccole di una sostanza, decisamente inferiori alla concentrazione massima connessa con l'etichettatura e il limite di esposizione professionale, possono provocare una reazione allergica in soggetti sensibili.


2. valutare i tempi e le modalità di esposizione.
3. sostituire, dove possibile, la sostanza sensibilizzante o modificare il processo lavorativo per evitare l'esposizione cutanea
4. nel caso in cui la sostituzione non sia possibile, mantenere al livello minimo il numero di lavoratori esposti, la durata e la frequenza dell'esposizione e la concentrazione della sostanza sensibilizzante.
5. fornire dispositivi di protezione opportuni, conformi alle disposizioni comunitarie, da sostituire con frequenza in quanto le sostanze chimiche possono depositarsi e penetrarvi.
6. tenere puliti i luoghi di lavoro, inclusi macchinari e strumenti.
7. Informare, consultare e preparare i lavoratori al fine di evitare, per quanto possibile, il contatto della pelle con sostanze dannose.

### Esempi di sostanze sensibilizzanti e attività a rischio

Sostanze chimiche	Prodotti	Occupazioni/settori professionali
<b>Metalli (polveri e fumi compresi)</b>		
Nichel	Metalli, saldature, oggetti contenenti nichel quali forbici, monete ecc.	Placcatori, addetti dell'industria elettronica, lavoratori di metallo, parrucchieri, cassieri
Cromo	Cemento, guanti di pelle, metalli, sostanze per conciare le pelli	Lavoratori edili, metallurgia e settore conciario
Cobalto		Fusione di metalli
<b>Resine e materie plastiche</b>		
Resine epossidiche	Pitture e vernici	Pittori-decoratori, settori elettronico, manifatturiero ed edilizio
Formaldeide	Cosmetici, materie plastiche, resine	Parrucchieri, settore della sanità, nanifatture, rifiniture tessili, imbalsamazione
<b>Coloranti/tinture</b>		
Parafenilendiamina	Ossidanti per tinture per capelli	Parrucchieri
Tinture e pigmenti tessili		Laboratori del settore tessile

### Cromo contenuto nel Cemento

Il cromo VI solubile in acqua, classificato come sostanza cancerogena e sensibilizzante, può provocare dolorosi eczemi allergici causa di invalidità in soggetti esposti a preparazioni a base di cemento bagnato ampiamente utilizzati nell'industria edile. Da uno studio effettuato su 5.000 operai attivi nel tunnel della Manica è emerso che la metà ha manifestato problemi di pelle e che la metà di tali individui era sensibile al cromo VI. L'aggiunta dello 0,35% di solfato di ferro al cemento può ridurre la quantità di cromo VI ed è stato dimostrato che ciò attenua gli effetti negativi sulla salute. Negli Stati membri in cui questa tecnica è stata introdotta il numero di casi di eczema derivanti dall'esposizione al cemento è notevolmente diminuito. Attualmente la Commissione europea sta valutando la riduzione dell'utilizzo del cemento con un alto contenuto di cromo VI. Questi prodotti di cemento sarebbero dovuti essere etichettati come sostanza sensibilizzante fin dal 2002.



**FARCO**  
GROUP

# Safety

---

systems

ANTINCENDIO E ANTINFORTUNISTICA - SEGNALETICA  
FORMAZIONE E CONSULENZA - CARTELLI E INSEGNE

Safety Systems s.r.l. - via Achille Grandi, 3 - 46045 Marmirolo (MN)  
Tel. 0376 29.46.02 - Fax 0376 29.46.03 - [info@safety-systems.it](mailto:info@safety-systems.it) - [www.safety-systems.it](http://www.safety-systems.it)

# Fiocco rosa in casa Grafica Sette.

25 anni "certificati"  
ed un nuovo arrivo.

ALIANA



Forse pecchiamo di sentimentalismo... ma per noi una nuova macchina da stampa (e parliamo di una 5 colori ROLAND 705 LV) significa accogliere un vero e proprio nuovo membro in famiglia, e lo facciamo con lo stesso entusiasmo di 25 anni fa, quando l'avventura è incominciata, quando le cinque colori ancora non esistevano, quando le macchine tipografiche facevano davvero un bel baccano... eppure a quel baccano ci eravamo affezionati, perchè quel baccano significava stampa, lavoro... ed allora non c'era rumore più significativo.

Oggi non fanno più baccano. Ma per fortuna non hanno smesso di saper fare il loro mestiere.

E noi il nostro.



**GRAFICASETTE**  
STAMPA E PUBBLICITÀ

SINCERT



REG. N. 2007  
UNI EN ISO 9001:2000

STAMPARE PER NOI È UN PIACERE

VIA PADRE GIOVANNI PIAMARTA, 61 - 25021 BAGNOLO MELLA - BRESCIA  
T: 030 6820600 FAX: 030 6821550 E-MAIL: info@graficasette.it www.graficasette.it

# Protezione arti superiori

Le lesioni alle mani rappresentano la parte più consistente degli infortuni nel settore industriale e artigianale.

Le mani e gli avambracci devono essere quindi protetti dai pericoli di lesioni di diverso tipo: lesioni meccaniche, termiche, chimiche, contaminazioni radioattive e contatto con tensione elettrica.

Ad ogni categoria di pericolo o applicazione corrisponde un pittogramma che rende riconoscibile la particolarità della protezione di un guanto (Figura 1).

Per i guanti la norma armonizzata europea di riferimento è la UNI EN 420 "Requisiti generali per i guanti di protezione", che definisce i requisiti generali per ergonomia, realizzazione del guanto, innocuità, pulizia, confortevolezza ed efficienza, marcatura e informazioni applicabili a tutti i guanti di protezione; accanto a questa norma generale si dovranno poi considerare le normative specifiche relative alla protezione o all'applicazione considerata. la norma non si applica ai guanti per elettricisti (EN 60903) e a quelli medicali (EN 455).

In questa scheda è presentata la norma UNI EN 420 ed i requisiti generali dei guanti di protezione; nei prossimi numeri verranno affrontate le diverse tipologie di protezione e di applicazione della norma (figura 1)

La norma UNI EN 420 definisce le prove e le caratteristiche che consentono di avere degli strumenti di apprezzamento utile nella scelta di un guanto.

## 1. COSTRUZIONE DEL GUANTO – CUCITURE

La presenza di cuciture nel guanto non deve essere causa di un abbassamento significativo delle prestazioni del guanto. Ciò può essere misurato utilizzando il metodo delle norme specifiche di ogni tipologia di rischio.

## 2. RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELL'ACQUA

Questa indicazione permette di misurare l'efficacia di un trattamento idrofugo dei guanti di cuoio o tessili. La misura permette di valutare la durata del guanto in presenza di umidità e di macchie di grasso.

## 3. PULIZIA

Se il guanto è presentato con l'indicazione di "lavabile" devono essere presenti le istruzioni per il lavaggio e l'indicazione del numero massimo di lavaggi ammissibili. Un organismo notificato verificherà che le informazioni di prestazione non siano inferiori dopo aver sottoposto il guanto al tipo e al numero di lavaggi massimi raccomandati.

## 4. TAGLIE E DIMENSIONI

Le taglie sono definite secondo lo standard per la misura del giro del palmo della mano.

Taglia mano	Circonferenza mano (mm)	Lunghezza (mm)	Lungh. minima guanto (mm)
6	152	160	220
7	178	171	230
8	203	182	240
9	229	192	250
10	254	204	260
11	279	215	270

(Misure corrispondenti alle taglie)

## 5. DESTREZZA

La destrezza è la capacità di manipolazione nell'eseguire un lavoro.


La destrezza dipende dallo spessore del materiale del guanto, dalla sua elasticità e dalla sua deformabilità; la destrezza si prova misurando la capacità di afferrare steli di diametri differenti con il guanto indossato.

I risultati sono graduati all'interno di un intervallo costituito da 5 livelli di prestazione, ove un numero di livello alto corrisponde a un alto livello di prestazione. Il livello 0 indica che o il guanto non è stato sottoposto a prova oppure esso è risultato al di sotto del livello minimo di prestazione ammesso per il singolo pericolo considerato.

## 6. PERMEABILITÀ ED ASSORBIMENTO DEL VAPORE ACQUEO

Per ragioni di comfort i guanti di protezione devono permettere la

**Figura 1 - Pittogrammi di protezione ed applicazione della norma europea EN 420**



permeabilità al vapore acqueo in modo da favorire una buona traspirazione.

La norma prevede una prova specifica per questa proprietà; si considera sufficiente un guanto con permeabilità di almeno 5mg/cm<sup>2</sup>.h.

I guanti di protezione chimica, per le loro caratteristiche, non possono considerarsi permeabili al vapore acqueo.

## 7. INNOCUITÀ

I guanti di protezione devono essere progettati e fabbricati in modo da fornire protezione quando sono utilizzati secondo le istruzioni del fabbricante, senza arrecare danno all'utilizzatore.

I materiali del guanto, i prodotti di degradazione, le sostanze contenute, le cuciture, i bordi, ed in particolar modo tutte le parti che si trovano a contatto diretto con l'utilizzatore non devono arrecare pregiudizio alla salute e all'igiene dell'utilizzatore stesso.

Il pH dei guanti deve essere compreso tra 3,5 e 10,5. La determinazione del pH per i guanti di cuoio deve essere in conformità alla ISO 4045:1977.

## 8. MARCATURA ED INFORMAZIONI

Ciascun guanto di protezione deve essere marcato con le seguenti informazioni:

- nome, marchio o altro mezzo di identificazione del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- designazione del guanto (nome commerciale o codice che consenta all'utente di identificare con certezza il prodotto nell'ambito della gamma offerta);
- indicazione della taglia;
- Marcatura CE (secondo la direttiva);
- Data di scadenza se prevista.

Qualsiasi confezione, anche la più piccola, deve contenere:

- Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- Marcatura dei guanti;
- taglia;
- i pittogrammi che indichino le categorie di pericolo e i livelli di prestazione oppure la dicitura "solo per rischi minori" per guanti di categoria 1;
- Se la protezione riguarda solo una parte della mano questo deve essere dichiarato;
- Data di scadenza se prevista.

Le seguenti informazioni minime devono essere fornite quando il guanto di protezione viene immesso sul mercato. Esse saranno inoltre mantenute a disposizione a richiesta.

- Nome e indirizzo completo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;
- Marcatura dei guanti
- Informazioni sulla gamma di misure disponibili;
- Ove applicabile, i pittogrammi che indichino le categorie di pericolo, seguite dai livelli di prestazione; inoltre,

deve essere fornita una spiegazione generale per aiutare la comprensione dei livelli di prestazione relativi;

- Quando la protezione è limitata a una parte soltanto della mano, questo deve essere dichiarato;
- Una lista delle sostanze contenute nel guanto delle quali sia nota la proprietà di provocare allergie.
- Istruzioni per l'uso;
- Istruzioni di manutenzione, comprese: le istruzioni per la conservazione, se del caso; simboli di manutenzione in conformità alla ISO 3758:1991 e numero di operazioni di pulizia permesse in conformità alla EN 340;
- Riferimento ad accessori e pezzi di ricambio, se del caso;
- Tipo di imballaggio adatto per il trasporto, se del caso.

Precauzioni elementari e consigli per l'uso ottimale dei guanti di protezione

### Controllare regolarmente i guanti

I datori di lavoro hanno l'obbligo di garantire che i DPI forniti ai dipendenti siano sempre in perfette condizioni di utilizzo. I guanti devono pertanto essere sottoposti a regolari controlli per accertare l'assenza di difetti e nei casi in cui i lavoratori manipolano sostanze tossiche o aggressive, i guanti devono essere sostituiti con sufficiente anticipo di tempo, prima di un loro possibile cedimento.

### Fornire informazioni esaurienti sull'uso dei guanti

I datori di lavoro devono informare il personale su come quando e dove utilizzare i guanti assegnati.

### Prevedere cicli di utilizzazione non eccessivamente lunghi

Con l'uso prolungato, all'interno dei guanti tendono a formarsi per effetto della sporcizia accumulata e l'assorbimento di sudore, muffe e batteri capaci di infettare la minima ferita o escoriazione. Lo sviluppo di questi organismi viene accelerato dall'abitudine diffusa di lasciare i guanti umidi di sudore chiusi tutta la notte in un cassetto o un armadietto con ulteriore aggravio se l'ambiente è riscaldato.

La soluzione ideale consiste nel provvedere al rimpiazzo, o almeno al lavaggio, dei guanti ad intervalli regolari. Dove questa soluzione non sia attuabile, si potranno adottare vantaggiosamente guanti trattati con agenti batteriostatici.

### Lavare frequentemente i guanti

E' opportuno effettuare lavaggi almeno settimanali dei guanti. Guanti utilizzati per la manipolazione di prodotti alimentari devono essere lavati ogni giorno o in alternativa utilizzati guanti monouso.

### Attenzione al sudore sulle mani

La pelle rimasta per ore a contatto con il proprio sudore, finirà con l'essiccarsi e screpolarsi, esponendo gli strati tessutali sottostanti. La soluzione ideale con i guanti sintetici, è scegliere un modello foderato con cotone morbido ed assorbente.

Quando questo può compromettere la destrezza, è utilizzabile una felpatura di cotone che mantiene uno strato d'aria tra la mano e il guanto. Si provvederà inoltre a fornire ai lavoratori una crema per le mani da applicare al termine della giornata lavorativa.

### Vietare lo condivisione dei guanti

È importante evitare l'uso dello stesso paio di guanti a più persone: oltre che antigienico, è contrario alle disposizioni legali in materia di sicurezza e igiene.

### Sentire il parere dell'utilizzatore

E' sempre buona norma coinvolgere l'utilizzatore nella valutazione e scelta del guanto più idoneo allo svolgimento dell'attività lavorativa.

L'uso e la scelta di tutti i Dispositivi di Protezione Individuale deve far sempre riferimento ad una attenta valutazione dei rischi; l'uso dei guanti infatti può anche essere pericoloso, ad esempio per alcune lavorazioni su macchine con parti rotanti.

Nei prossimi numeri affronteremo nel dettaglio le diverse tipologie di guanti in relazione alle diverse tipologie di rischio.